

Roma, 14/03/2011

Ai Presidenti,
Amministratori Delegati e Direttori
delle Aziende, Società ed Enti associati

Prot. n. 040/D/gg

e, p.c. Ai Presidenti e Direttori
delle Associazioni Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Dirigenti - festività del 17 marzo 2011

Come noto il D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla L. 29 giugno 2010, n. 100, all'art. 7-bis ha istituito la festività nazionale in oggetto, solo per l'anno 2011; e il Decreto - Legge 22 febbraio 2011 n. 5, all'art. 1, 2° comma, ha disposto che *"Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private..., per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia..."*.

Nell'ambito della disciplina contrattuale vigente per i Dirigenti delle imprese pubbliche locali (CCNL Confservizi) le festività soppresse furono a suo tempo compensate con permessi retribuiti per l'aggiornamento culturale e professionale (accordo 19 luglio 1978, art. unico) e così disponeva, all'art. 24, il CCNL in vigore fino al rinnovo contrattuale del 21.12.2004 che, in coerenza con l'accordo del 7 luglio 2004, stabiliva all'art. 14, 1° comma che la spettanza di ferie cui il dirigente ha diritto *"assorbe i permessi di cui all'art. 24 del CCNL 15 novembre 2000 ed all'accordo nazionale... del 19 luglio 1978"*.

In conseguenza di ciò, essendo nel contratto dirigenti Confservizi la festività del 4 novembre compensata con ferie, ai dirigenti che fruiranno della festività del 17 marzo deve essere scomputata una giornata di ferie.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese

